



**Proposta di legge recante: “Manutenzione normativa della legge regionale 41/2016 sulla Riserva regionale delle Valli Cupe e integrazione della legge regionale 22/2023 in materia di aree protette.”**

**Il Consigliere regionale:**

**F.to Marco Polimeni**

**Proposta di legge recante: “Manutenzione normativa della legge regionale 41/2016 sulla riserva regionale delle Valli Cupe e integrazione della legge regionale 22/2023 in materia di aree protette”.**

**RELAZIONE DESCRITTIVA**

La presente proposta di legge è finalizzata ad assicurare il necessario coordinamento tra la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 41, recante: “Istituzione della Riserva naturale regionale delle Valli Cupe, e la legge regionale 24 maggio 2023, n. 22, recante: “Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità”, nonché a integrare la disciplina concernente le figure professionali che possono essere impiegate nell’ambito della gestione delle riserve naturali regionali.

L’entrata in vigore della legge regionale n. 22/2023 ha introdotto un nuovo quadro organico di riferimento per l’istituzione, l’organizzazione e la gestione delle aree naturali protette della Calabria, disciplinando, tra l’altro, le riserve naturali regionali, le relative misure di salvaguardia, i regolamenti di gestione e le attività di sorveglianza.

In tale contesto, si rende opportuno procedere all’aggiornamento delle disposizioni della legge regionale n. 41/2016 che continuano a richiamare la previgente legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, al fine di garantirne la coerenza con la normativa regionale sopravvenuta e di assicurare un’applicazione sistematica e uniforme della disciplina vigente.

La proposta interviene, inoltre, sull’articolo 33, comma 4, della legge regionale n. 22/2023, introducendo la possibilità di avvalersi della figura del coordinatore scientifico-ambientale, nel rispetto delle risorse già stanziare e senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L’intervento si caratterizza, pertanto, per la natura prevalentemente ordinamentale e di coordinamento normativo, con l’obiettivo di migliorare la chiarezza delle disposizioni, favorire la funzionalità dei modelli gestionali e rafforzare il supporto tecnico-scientifico alle attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico regionale.

**L’articolo 1** aggiorna i riferimenti normativi contenuti nella legge regionale n. 41/2016, sostituendo i richiami alla legge regionale n. 10/2003 con quelli pertinenti della legge regionale n. 22/2023. Le modifiche riguardano le disposizioni relative all’istituzione della Riserva naturale regionale delle Valli Cupe, alla classificazione delle aree e ai relativi regimi di tutela, alle modalità di gestione, alle prescrizioni applicabili, alle attività di sorveglianza e alla disciplina regolamentare senza modificare i confini a suo tempo individuati. In particolare, l’intervento consente di ricondurre la disciplina della Riserva al sistema normativo attualmente vigente, mediante il rinvio alle disposizioni della legge regionale n. 22/2023 concernenti l’istituzione e la gestione delle riserve naturali regionali, le prescrizioni di tutela, il regolamento della riserva e le relative procedure di approvazione. La sostituzione dell’articolo

7 della legge regionale n. 41/2016 consente, inoltre, di adeguare espressamente la disciplina delle prescrizioni e della sorveglianza alle disposizioni degli articoli 34 e 41 della legge regionale n. 22/2023. La modifica dell'articolo 8 assicura il coordinamento della procedura di predisposizione e approvazione del regolamento della Riserva con quella prevista dalla nuova normativa regionale. L'articolo dispone, infine, la sostituzione della cartografia allegata alla legge istitutiva con quella allegata alla presente proposta di legge, quale parte integrante della stessa, al fine di aggiornare il riferimento cartografico ufficiale della Riserva. Tale aggiornamento è coerente con la perimetrazione e con le classificazioni territoriali già in essere ma nello specifico si interviene per meglio delimitare le aree di interesse turistico-ambientale da quelle più marcatamente di interesse conservativo.

**L'articolo 2** integra il comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale n. 22/2023, includendo, accanto alle figure dei direttori e dei responsabili della gestione amministrativa, quella dei coordinatori scientifico-ambientali. La disposizione è volta a riconoscere, nell'ambito dell'organizzazione gestionale delle riserve naturali regionali, la possibilità di avvalersi di competenze specifiche in materia scientifica e ambientale, funzionali al supporto delle attività di conservazione degli habitat, tutela della biodiversità, monitoraggio degli ecosistemi e valorizzazione sostenibile delle risorse naturali. L'introduzione di tale figura risponde all'esigenza di favorire una maggiore integrazione tra le funzioni amministrative e quelle tecnico-scientifiche, nel rispetto delle competenze degli enti gestori e delle procedure previste dalla normativa vigente. La previsione opera nei limiti degli stanziamenti disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Essa non comporta, pertanto, l'automatica istituzione di nuovi posti, né determina di per sé l'obbligo di procedere a nuove assunzioni o di conferire incarichi ulteriori, restando ogni eventuale scelta organizzativa subordinata alle disposizioni applicabili e alle risorse effettivamente disponibili.

**L'articolo 3** stabilisce che dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Gli adempimenti conseguenti alle disposizioni introdotte sono assicurati mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli stanziamenti autorizzati e delle competenze istituzionali degli enti interessati. La clausola garantisce che l'intervento di manutenzione normativa e l'integrazione organizzativa proposta non comportino nuovi fabbisogni finanziari a carico della Regione atteso che resta immutato lo stanziamento massimo riconosciuto per la Riserva da parte della Regione.

**L'articolo 4** prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. La disposizione è finalizzata a rendere tempestivamente applicabile il nuovo quadro normativo, assicurando il rapido adeguamento dei riferimenti legislativi e la disponibilità della disciplina integrata per gli enti e i soggetti coinvolti nella gestione delle aree protette regionali.

## **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

La presente relazione tecnico-finanziaria illustra gli effetti della proposta di legge concernente la manutenzione normativa della legge regionale n. 41/2016 e l'integrazione dell'articolo 33 della legge regionale n. 22/2023. L'intervento ha natura prevalentemente ordinamentale e persegue finalità di coordinamento della legislazione regionale in materia di aree naturali protette, nonché di adeguamento delle disposizioni relative all'organizzazione e alla gestione delle riserve naturali regionali.

La proposta non introduce nuove prestazioni obbligatorie a carico del bilancio regionale, né prevede l'istituzione di nuovi capitoli di spesa, l'autorizzazione di nuovi contributi o l'incremento degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 1: Le modifiche introdotte sono dirette ad aggiornare i rinvii normativi della legge istitutiva della Riserva naturale regionale delle Valli Cupe, adeguandoli alla legge regionale n. 22/2023. Gli interventi hanno carattere normativo e procedurale e non comportano, di per sé, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La sostituzione della cartografia allegata alla legge istitutiva è ricompresa nell'ambito dell'intervento legislativo. Eventuali attività tecniche di predisposizione, verifica o aggiornamento cartografico dovranno essere svolte utilizzando le risorse e le strutture già disponibili, senza ricorrere a nuove spese regionali non autorizzate.

Articolo 2: L'integrazione normativa introduce la possibilità di avvalersi della figura del coordinatore scientifico-ambientale nell'ambito della gestione delle riserve naturali regionali. La disposizione è attuata nel limite degli stanziamenti disponibili e non comporta l'automatica costituzione di nuovi rapporti di lavoro, né l'attribuzione obbligatoria di compensi aggiuntivi a carico del bilancio regionale. L'eventuale ricorso a tale figura dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente, delle competenze degli enti gestori e delle risorse già effettivamente disponibili, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la Regione.

Articolo 3: La disposizione esplicita il principio secondo cui all'attuazione della legge si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La clausola esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 4: La previsione dell'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria non comporta effetti finanziari diretti.

La proposta di legge non reca nuove autorizzazioni di spesa e non determina, in relazione alle disposizioni introdotte, variazioni degli stanziamenti di bilancio. Non si rende pertanto necessaria l'individuazione di una specifica copertura finanziaria aggiuntiva. In considerazione della natura ordinamentale delle disposizioni e dell'assenza di nuove autorizzazioni di spesa, la proposta di legge è assistita da una clausola di invarianza finanziaria.

All'attuazione della stessa si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La presente valutazione presuppone che l'eventuale impiego dei coordinatori scientifico-ambientali e le attività tecniche connesse alla cartografia possano essere assicurati senza costi aggiuntivi per la Regione.

### **Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

|        | Descrizione spese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipologia<br>I o C | Carattere<br>temporale<br>A o P | Importo |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------|
| Art. 1 | <p>Manutenzione normativa della legge regionale n. 41/2016. Le modifiche introdotte sono dirette ad aggiornare i rinvii normativi della legge istitutiva della Riserva naturale regionale delle Valli Cupe, adeguandoli alla legge regionale n. 22/2023.</p> <p>Gli interventi hanno carattere normativo e procedurale e non comportano, di per sé, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La sostituzione della cartografia allegata alla legge istitutiva è ricompresa nell'ambito dell'intervento legislativo. Eventuali attività tecniche di predisposizione, verifica o aggiornamento cartografico dovranno essere svolte utilizzando le risorse e le strutture già disponibili, senza ricorrere a nuove spese regionali non autorizzate.</p> |                    |                                 | 0       |
| Art. 2 | <p>Integrazione dell'articolo 33 della legge regionale n. 22/2023. L'integrazione normativa introduce la possibilità di avvalersi della figura del coordinatore scientifico-ambientale nell'ambito della gestione delle riserve naturali regionali. La disposizione è attuata nel limite degli stanziamenti disponibili e non comporta l'automatica costituzione di nuovi rapporti di lavoro, né l'attribuzione obbligatoria di compensi aggiuntivi a carico del bilancio regionale. L'eventuale ricorso a tale figura dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente, delle competenze degli enti gestori e delle risorse effettivamente disponibili, senza determinare nuovi o maggiori oneri</p>                                                            |                    |                                 |         |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|
|        | per la Regione.                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |   |
| Art. 3 | La disposizione esplicita il principio secondo cui all'attuazione della legge si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La clausola esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. |  |  |   |
| Art. 4 | La previsione dell'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria non comporta effetti finanziari diretti.                                                                                               |  |  | 0 |

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

| <b>Programma / capitolo</b> | <b>Anno 2026</b> | <b>Anno 2027</b> | <b>Anno 2028</b> | <b>Totale</b> |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|                             | 0,00             |                  |                  |               |
|                             | 0,00             |                  |                  |               |
| Totale                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00          |

La proposta di legge non reca nuove autorizzazioni di spesa e non determina, in relazione alle disposizioni introdotte, variazioni degli stanziamenti di bilancio.

**Proposta di legge recante: “Manutenzione normativa della legge regionale 41/2016 sulla Riserva regionale delle Valli Cupe e integrazione della legge regionale 22/2023 in materia di aree protette.”**

**Art. 1**

*(Manutenzione normativa della l.r. 41/2016 e sostituzione cartografia allegata)*

1. La legge regionale 27 dicembre 2016 (Istituzione della Riserva naturale regionale delle Valli Cupe) è così modificata:

- a) al comma 1 dell’articolo 1 le parole “legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materia di aree protette) sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità);
- b) al comma 2 dell’articolo 1, le parole “in conformità all’articolo 24, commi 2 e 3 della l.r. 10/2003” sono sostituite dalle seguenti: “in conformità all’articolo 33 della l.r. 22/2023”;
- c) al comma 5 dell’articolo 4, le parole “dall’articolo 24, comma 2, della l.r. 10/2003” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 33 della l.r. 22/2023”;
- d) alla fine del comma 2 dell’articolo 5, le parole “dagli articoli 26, 27, 32, 36 e 37 della l.r. 10/2003” sono sostituite dalle seguenti: “dalle disposizioni di cui al CAPO III e al CAPO IV della l.r. 22/2023”;
- e) al comma 1 dell’articolo 6, le parole “dagli articoli 6 comma 10 e 26 della l.r. 10/2003” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 33, comma 4, della l.r. 22/2023”;
- f) alla fine del comma 3 dell’articolo 6, le parole “secondo l’articolo 8 della l.r. 10/2003” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento di cui all’articolo 35 della l.r. 22/2023”;
- g) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

*(Prescrizioni e sorveglianza)*

1. Alla riserva si applicano le prescrizioni di cui all’articolo 34 della l.r. 22/2023 mentre per le attività di sorveglianza si rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 41 della l.r. 22/2023.”;

h) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: "1. Il regolamento della riserva, proposto dall'Ente di gestione e approvato secondo il procedimento di cui all'articolo 36 della l.r. 22/2023, disciplina e definisce le attività di cui all'articolo 35 della l.r. 22/2023.”.

2. La cartografia allegata alla l.r. 41/2016 è sostituita dalla cartografia allegata alla presente legge.

## **Art.2**

*(Integrazione dell'articolo 33 della l.r. 22/2023)*

1. Al comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 22/2023, dopo le parole “o responsabili della gestione amministrativa” sono inserite le seguenti” e, nell'ambito dello stanziamento della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, coordinatori scientifico-ambientali,”.

## **Art. 3**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione della presente legge, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

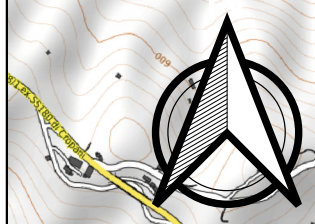
## **Art. 4**

*(Entrata in vigore)*

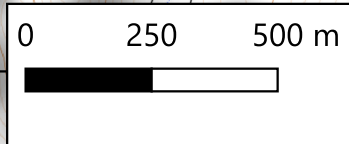
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

REGIONE CALABRIA  
COMUNE DI SERSALE (CZ)

Allegato all'Emendamento della Legge Istitutiva della Riserva Naturale Regionale delle  
"Valli Cupe" - Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 41  
Tratto del fosso Valli Cupe e acrocoro di Monte Raga



- RISERVA GUIDATA
- RISERVA SPECIALE
- RISERVA INTEGRALE



SR - epsg 32633 (UTM WGS84) - SCALA 1:15.000